

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5685 del 02/03/2020 (Rv. 657207 - 01)

Fallimento dell'appaltatore di opera pubblica - Art. 118, comma 3, del d.lgs n. 163 del 2006 - Sopravvenuto fallimento - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Rilevanza - Esclusione.

In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 - che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore - deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5685 del 02/03/2020 (Rv. 657207 - 01)